 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO_AG_IMP_MCC	Rel. 07
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96 CLIENTELA IMPRESE RETE AGENTI	Aggiornato al:	16.12.2021
		Fine esercizio:	

Mutuo Chirografario Garantito Dal Fondo Di Garanzia Medio Credito Centrale Spa (MCC) offerto esclusivamente mediante il canale di vendita della Rete Agenti Banca del Fucino a:

- imprese non aventi le caratteristiche di cliente al dettaglio;
- microimprese, qualificabile come cliente al dettaglio.

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**

Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**

Telefono: **06.68976.1** Fax: **06.68300129**

Sito internet: [www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it)

E-mail: [info@bancafucino.it](mailto:info@bancafucino.it)

Codice ABI: **03124**

Iscritta all'albo delle Banche: n. **5640**

Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca

Numero REA: **n. 1458105**

Codice fiscale, P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

## DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale:

Cognome:

Iscrizione ad Albi o elenchi:

Numero Delibera Iscrizione all'albo:

Qualifica:

Sede:

Telefono:

E-mail:

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data \_\_\_\_\_ (firma del cliente) \_\_\_\_\_

## CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"

Finanziamento a medio/lungo termine destinato alle Piccole e medie Imprese Italiane assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia ai sensi della Legge 662/96 e successive modifiche.

L'intervento del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge 23/12/1996 n. 662 favorisce l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese italiane mediante la concessione di una garanzia pubblica, direttamente alle banche, a fronte di finanziamenti connessi all'attività d'impresa e di durata superiore ai 36 mesi fino a 10 anni.

E' un finanziamento finalizzato a sostenere lo sviluppo delle PMI assistendole:

- negli investimenti materiali ed immateriali da effettuare successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla Banca;
- in altre operazioni finanziarie purché direttamente finalizzate all'attività di impresa.


Soggetti beneficiari sono, pertanto, le Piccole e Medie imprese situate sul territorio nazionale, comprese le artigiane, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese ed alla Raccomandazione della CE 2003/361/CE del 06.05.2003 e valutate economicamente e finanziariamente sane.

La garanzia offerta dal Fondo Centrale di Garanzia "a prima richiesta" è esplicita, incondizionata ed irrevocabile e interviene anche se l'insolvenza si verifica a partire dalla scadenza della prima rata.

In particolare, la copertura della garanzia diretta opera fino ad un massimo dell'80% delle operazioni di finanziamento alle Piccole e Medie Imprese ubicate in Lazio, Abruzzo e Marche e, in caso di insolvenza, fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero.

L'importo del finanziamento, non deve essere superiore:

- al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445),

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO_AG_IMP_MCC	Rel. 07
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96 CLIENTELA IMPRESE RETE AGENTI	Aggiornato al:	16.12.2021
		Fine esercizio:	

- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest'ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, verranno considerati i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività

Sulla quota di finanziamento coperta dalla garanzia del Fondo non può essere acquisita alcuna garanzia reale.

Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate sono mensili.

In caso di inadempimento della PMI debitrice, trascorsi 60 giorni dall'intimazione di pagamento, i soggetti finanziatori possono richiedere l'attivazione del Fondo.

Per saperne di più è possibile consultare:

- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) e sul sito della Banca [www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it) nella sezione "Trasparenza".
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

## IL MUTUO ED I SUOI RISCHI

### La variabilità del tasso

Il tasso di interesse varia, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono, anche in virtù della propria struttura finanziaria, un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate, anche sensibili.

### La garanzia del Fondo con Garanzia per le Piccole e Medie Imprese - PMI

Il Fondo di Garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità di interesse pubblico generale, e prevedono, qualora il finanziamento abbia pre-determinati scopi e l'Imprenditore pre-determinati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo; tale corrispettivo può essere azzerato in alcune zone geografiche o per alcuni scopi, sempre in base a normative pubbliche. Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia: in tal caso, qualora tale garanzia fosse stata considerata indispensabile dalla banca per la concessione del mutuo, l'impresa potrà esaminare con la banca stessa una eventuale diversa soluzione tecnica di finanziamento.

Proprio per la sua natura di prestito volto ad un particolare scopo, e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo del mutuo o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la normativa o i contratti di mutuo possono prevedere un riesame delle condizioni economiche o un chiusura anticipata del finanziamento.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

*Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.*


### QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO

Importo totale del credito: € 10.000  
 Costo totale del credito: € 1.599,80  
 Importo totale dovuto dal Cliente: € 11.599,80  
 Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 8,10% (con addebito della rata in conto corrente)  
 Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 9,25% (con addebito della rata a mezzo SDD)

Ipotesi formulate per il calcolo del TAEG alla data del 01/05/2020:

- Importo del finanziamento pari a € 10.000,00
- Durata del finanziamento: 60 mesi
- Spese di incasso rata: € 2,00 con addebito rata in conto corrente, € 7,00 con addebito rata a mezzo SDD
- Imposta sostitutiva € 250, calcolata sulla base dell'aliquota dello 0,25% (art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e successive modificazioni ed integrazioni).
- Sono state considerate spese di istruttoria una tantum € 100, commissioni istruttoria una tantum € 200.

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire oscillazioni determinate da variazioni dell'indice di riferimento.

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO_AG_IMP_MCC	Rel. 07
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96 CLIENTELA IMPRESE RETE AGENTI	Aggiornato al:	16.12.2021
		Fine esercizio:	


### MUTUO CHIROGRAFARIO

- La Banca accrediterà sul conto corrente ordinario intestato alla Parte Finanziata l'importo del finanziamento e sullo stesso verranno addebitate le singole rate di rimborso del finanziamento alle loro scadenze.

		VOCI	COSTI
	Importo		<b>Da valutare in relazione alla garanzia concessa.</b>
	Durata		Minima: <b>36 mesi</b> Massima: <b>120 mesi</b>
<b>TASSI</b>	Tasso di interesse nominale annuo		Tasso di interesse nominale annuo: <b>6,00%<sup>1</sup></b>
			Spread massimo applicabile: <b>6,00 p.p.</b>
			Tasso di riferimento: <b>Fisso/Eur6m/Eur3m/Eur1m</b>
			Valore tasso di riferimento (al 1° ottobre 2021): <b>-0,547/-0,526<sup>2</sup></b>
	Tasso di mora		Pari al Tasso di interesse nominale annuo (come sopra definito) <b>maggiorato di 2,50 p.p.</b>
<b>SPESE</b>	<b>SPESE PER STIPULA DEL CONTRATTO</b>	Recupero Spese Istruttoria	<b>1,50%</b> dell'importo deliberato.
		Commissione di Istruttoria	<b>1,50%</b> dell'importo deliberato.
		Spese di mediazione	<b>€ 0,00</b>
		Commissione "una tantum" per la concessione della garanzia da parte del Fondo - L.662/96	La misura della commissione "una tantum", se dovuta, varia in funzione della tipologia di operazione garanzia, della dimensione e della localizzazione dell'impresa finanziata, secondo quanto indicato dalle Disposizioni operative del Fondo di Garanzia (per maggiori dettagli si consulti il sito dell'ente gestore <a href="http://www.mcc.it">www.mcc.it</a> ) ed è ricompresa nelle spese di istruttoria di cui sopra. Per operazioni di consolidamento passività a breve disposizioni operative del Fondo di Garanzia prevede un'ulteriore commissione pari al 3,00% dell'importo del finanziamento.

<sup>1</sup> Il tasso di interesse applicato non potrà essere inferiore allo spread contrattualmente previsto.

<sup>2</sup> La quotazione dell'EURIBOR viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo di ogni mese e diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore".

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO_AG_IMP_MCC	Rel. 07
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96 CLIENTELA IMPRESE RETE AGENTI	Aggiornato al:	16.12.2021
		Fine esercizio:	

<b>SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO</b>	Spese incasso singola rata	<b>€ 2,00 con addebito in conto</b> <b>€ 7,00 tramite SDD</b>	
	Invio comunicazioni	<b>Invio postale</b>	<b>On line ed E-mail<sup>3</sup></b>
		<b>€ 0,45</b>	<b>Non previste</b>
	Imposta Sostitutiva	Applicata ai sensi del D.p.r.29/09/73 n.601 art.15 co.3.	
Spese di estinzione anticipata	<b>1,00%</b> sul capitale residuo		
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO O</b>	Tipo di ammortamento	Francese con rate posticipate comprensive di capitale e di interessi.	
	Tipologia di rata	<b>Rata Fissa/Rata Variabile</b>	
	Periodicità delle rate	<b>Mensile</b> (da pagarsi in via posticipata).	
<b>VALUTE</b>	Valuta applicata all'erogazione	<b>Data erogazione</b>	
	Valuta applicata al pagamento rate sul Conto	<b>Data scadenza rata</b>	

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet ([www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it)).

\*\*\*

Prima della conclusione del Contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

### **CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA**

– Valore dell'indice di riferimento Euribor 6 mesi al 01/10/2021: **-0,276%**


Tasso di interesse applicato	Importo	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile
<b>6,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5</b>	<b>€ 193,33</b>

### **ALTRE SPESE**

Al momento della stipula del mutuo – o nel corso del contratto – sono previsti a carico del Cliente altri costi non ricompresi nel TAEG, in alcuni casi riferibili a servizi prestati da soggetti terzi:

<b>Tasso di mora</b>	Pari al Tasso di interesse nominale annuo maggiorato di <b>2,50 punti percentuali</b> , comunque non superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura).
<b>Imposta sostitutiva</b>	Come previsto dalla legge pro tempore vigente.

<sup>3</sup> Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO_AG_IMP_MCC	Rel. 07
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96 CLIENTELA IMPRESE RETE AGENTI	Aggiornato al:  Fine esercizio:	16.12.2021  

## ALTRE INFORMAZIONI

### Estinzione anticipata

Il Cliente può esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento del recesso; in tal caso sarà in facoltà della Banca di esigere un compenso pari al 1,00 % del capitale residuo.

### Tempi di chiusura rapporto

In caso di estinzione anticipata, la chiusura del rapporto sarà effettuata dalla Banca entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso stessa o, se successivo, dal pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Cliente

### Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui il Cliente che sia classificato come cliente al dettaglio, per estinguere il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario, il cliente stesso non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del precedente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.

### Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all'unità **Internal Audit** della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: [reclami@bancafucino.it](mailto:reclami@bancafucino.it)
- PEC: [reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it](mailto:reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it)

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

### Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa ([www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it)).

### Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.


Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it));
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

## LEGENDA

<b>Cliente al dettaglio</b>	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese ai sensi della vigente normativa.
<b>Microimpresa</b>	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE.
<b>Tasso fisso</b>	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
<b>Rata</b>	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO_AG_IMP_MCC	Rel. 07
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96 CLIENTELA IMPRESE RETE AGENTI	Aggiornato al:	16.12.2021
		Fine esercizio:	

	<p>del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente.</p> <p>La rata è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato);</li> <li>- una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito).</li> </ul>
<b>Spese incasso rata</b>	Spese sostenute per l'emissione e l'incasso della rata.
<b>Ammortamento</b>	E' il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
<b>Finanziamento rateale</b>	Indica il rimborso, dilazionato nel tempo, del prestito concesso.
<b>Erogazione</b>	Versamento da parte della Banca al debitore dell'importo concesso in prestito, operazione tramite la quale si perfeziona il contratto di credito.
<b>Debito residuo</b>	Indica quella parte di capitale che il debitore deve ancora versare al creditore.
<b>Estinzione anticipata</b>	Indica la possibilità, riconosciuta al debitore, di estinguere il prestito prima della scadenza, ossia prima del termine pattuito con il creditore. Tale facoltà, solitamente, può essere esercitata previo pagamento di un compenso conteggiato sul debito residuo in linea capitale.
<b>Tasso annuo nominale (TAN)</b>	Tasso di interesse espresso in percentuale e su base annua che applicato all'importo del finanziamento consente di determinare la quota di interessi che il debitore deve corrispondere alla Banca
<b>Indicatore sintetico di costo (ISC/TAEG)</b>	<p>E' un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.</p> <p>Nel calcolo dell'ISC sono ricompresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il rimborso del capitale;</li> <li>• il pagamento degli interessi;</li> <li>• le spese di istruttoria;</li> <li>• di revisione del finanziamento;</li> <li>• di apertura e chiusura della pratica di credito;</li> <li>• le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilito dal creditore);</li> <li>• le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito);</li> <li>• ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.</li> </ul>
<b>Interesse di mora</b>	Interesse che il debitore versa alla Banca per il ritardo nell'adempimento nel pagamento di una rata di rimborso.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dei mutui e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.